Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 113° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 24 giugno 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **1446**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1965, n. 940;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Palermo, approvato con il decreto suindicato, è abrogato e sostituito dal testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 19. — VALENTINI

Statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Palermo

TITOLO I

FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

Per iniziativa dell'amministrazione comunale è istituito a Palermo l'Istituto superiore di educazione fisica, pareggiato ai sensi dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'Istituto ha per scopo:

a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;

b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è di grado universitario, ad ordinamento speciale ed è dotato di personalità giuridica, nonchè di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

La durata del corso di studi che dà diritto al «diploma di educazione fisica», ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88 è triennale.

La durata del corso ed i titoli che verranno attribuiti saranno sempre adeguati a quelli degli istituti superiori di educazione fisica statali.

I corsi sono teorici e pratici ed hanno lo scopo di provvedere alla preparazione scientifica, culturale, tecnica e didattica degli allievi.

Essi saranno completati dal necessario addestramento individuale.

L'istituto conferisce il «diploma di educazione fisica» agli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami.

L'istituto può, inoltre, conferire diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi indicati nello art. 24.

TITOLO II

GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Organi dell'istituto sono:

a) il presidente del consiglio di amministrazione;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore dell'istituto;

d) il consiglio direttivo;

e) il consiglio dei professori.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e, se lo ritiene necessario, un vice presidente, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione provvede, altresì, alla nomina del direttore dell'istituto, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 6.

Il presidente del consiglio d'amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'istituto;

b) provvede al governo generale dell'istituto e vigila sul funzionamento degli uffici;

c) convoca e presiede il consiglio d'amministrazione;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione, chiedendone al consiglio di amministrazione la ratifica, nella prima successiva seduta;

e) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;

f) stipula i contratti previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale comunque dipendente dell'istituto, nei casi non previsti dal successivo art. 8, lettera *l*);

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Al presidente ed al vice presidente potranno essere assegnate indennità di rappresentanza, a giudizio del consiglio di amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio.

Art. 7.

L'istituto è retto da un consiglio d'amministrazione composto dai seguenti consiglieri:

a) uno designato dal sindaco di Palermo;

b) uno dal Ministro per la pubblica istruzione;

c) uno dal Presidente della Regione siciliana;

d) uno dal presidente dell'amministrazione provinciale di Palermo;

e) un rappresentante pro-tempore di ciascun ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, sia impegnato a sovvenzionare l'istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 8.000.000 e sia in regola coi versamenti delle quote.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il consiglio d'amministrazione viene convocato, in via ordinaria, ogni tre mesi, dal presidente, con avviso scritto da inviare cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

Nell'avviso deve essere indicato l'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio d'amministrazione viene convocato in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il direttore dell'istituto è membro di diritto del consiglio di amministrazione; vi partecipa pure il dirigente tecnico con funzioni consultive.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal segretario amministrativo.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;

d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento patrimoniale dell'istituto;

e) approva i regolamenti amministrativi e quelli tecnico-didattici necessari per attuare le disposizioni del presente statuto;

f) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni, contributi e sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, nonchè sugli appalti e lavori in economia;

g) delibera in ordine alle eventuali modifiche da apportare allo statuto;

h) delibera, su proposta del consiglio direttivo, sulla nomina del direttore dell'istituto;

i) delibera su proposta del consiglio direttivo, sulla nomina del dirigente tecnico;

l) nomina il segretario amministrativo dell'istituto ed il personale amministrativo e subalterno, secondo le norme di cui al presente statuto ed esercita il potere disciplinare nei confronti del personale comunque dipendente dell'istituto, nei casi che comportino sanzioni;

m) delibera entro il 15 luglio, su proposta del consiglio direttivo, sul conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento per le materie del gruppo scientifico-culturale e di quello tecnico-addestrativo, nonchè sulla nomina degli assistenti incaricati delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali delle materie tecnico-addestrative;

n) delibera, sentito il presidente dell'opera universitaria, sul conferimento dell'incarico annuale al medico addetto al servizio sanitario dell'istituto;

o) sottopone all'approvazione del competente Ministero, su proposta del consiglio direttivo, lo schema del bando di concorso;

p) delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di concorso di ammissione all'istituto, proposta dal consiglio direttivo;

q) ratifica, se riscontra regolari e conformi agli interessi dell'ente, gli atti adottati dal presidente, nei casi di urgenza;

r) delibera sulla istituzione di borsa di studio e di perfezionamento, sulle spese relative alle pubblicazioni scientifiche e didattiche, nonchè sulla partecipazione ai viaggi di istruzione all'estero e alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali;

s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto;

t) ai componenti del consiglio d'amministrazione potrà essere assegnato, a giudizio del consiglio stesso, un gettone di presenza, nella misura da stabilirsi e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Art. 9.

Il consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) del dirigente tecnico dell'istituto;

c) dei professori universitari di ruolo che abbiano un incarico di insegnamento nell'istituto;

d) di tre docenti insegnanti materie del gruppo scientifico-culturale e due dei gruppo tecnico-addestrativo.

Tali membri, semprechè docenti presso l'istituto stesso, durano in carica un triennio accademico.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.

Art. 10.

Il consiglio direttivo, oltre a proporre al consiglio d'amministrazione la nomina del direttore dell'istituto, scegliendo il nominativo da una terna di docenti di ruolo della facoltà di medicina o dalla facoltà di scienze chiesta al rettore della Università di Palermo:

a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate;

b) propone al consiglio d'amministrazione eventuali modifiche dello statuto, nonchè delle norme e dei regolamenti interni relativi all'ordinamento didattico e disciplinare dello istituto;

c) coordina i programmi di insegnamenti e delibera sulla adozione dei libri di testo;

d) propone al consiglio d'amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal consiglio di amministrazione;

e) propone al consiglio d'amministrazione la nomina del dirigente tecnico da scegliere tra i professori ordinari di educazione fisica diplomati dalle cessate accademie e dagli Isef, in possesso della preparazione tecnico-didattica necessaria;

f) propone al consiglio d'amministrazione il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento per le materie del gruppo scientifico-culturale e di quello tecnico-addestrativo, nonchè la nomina degli assistenti incaricati delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali delle materie tecnico-addestrative;

g) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonchè dei corsi speciali di cui all'art. 24;

h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

i) stabilisce il calendario generale dell'istituto;

l) sottopone all'esame del consiglio di amministrazione, prima dell'inoltro al Ministero, lo schema del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto e delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di concorso;

m) delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il consiglio direttivo viene convocato, in via ordinaria ogni tre mesi con avviso scritto da inviare cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

Nell'avviso deve essere indicato l'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio direttivo viene convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno, o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e, in ogni caso, di almeno due docenti del gruppo scientifico-culturale. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del direttore.

Art. 11.

Il direttore:

a) ha il governo didattico e tecnico dell'istituto, nonchè quello disciplinare nei riguardi degli studenti;

b) conferisce, in nome della legge e dei poteri derivatigli dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'istituto e ne autorizza il rilascio;

c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei professori;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo e del consiglio dei professori e prende i provvedimenti urgenti di sua competenza, riferendone al consiglio stesso, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) provvede, in tempo utile, alla pubblicazione del calendario dell'istituto, dei programmi dei corsi, dell'orario dei singoli insegnamenti e del diario delle sessioni di esami, secondo le deliberazioni del consiglio direttivo ed in conformità alle disposizioni ministeriali. Inoltre, provvede alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi, dopo l'approvazione, da parte del consiglio d'amministrazione e del Ministero;

f) riferisce al consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'istituto;

g) corrisponde col Ministero, con le pubbliche amministrazioni e con privati, nei limiti delle sue attribuzioni, e cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'istituto per quanto riguarda le materie di sua competenza;

h) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'andamento e l'attività dell'istituto;

i) esercita tutte le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni.

Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del consiglio d'amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Il direttore può delegare a sostituirlo uno dei docenti componenti il consiglio direttivo, specificando le funzioni delegate.

Art. 12.

Il consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'istituto, ed è convocato dal direttore dell'istituto che lo presiede.

Art. 13.

Il consiglio dei professori:

a) elegge i professori che fanno parte del consiglio direttivo;

b) formula le proposte relative alle modificazioni da apportare al piano di studi e alla propedeuticità degli esami e dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto.

Le proposte ed i pareri si intendono approvati quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; essi vengono quindi trasmessi al consiglio direttivo.

Art. 14.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza del funzionamento degli stabilimenti; e sulle attrezzature ginniche e sportive dell'istituto e regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi nazionali ed esteri;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi e didattici per i corsi di preparazione e perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede dello istituto;

g) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi alle attività ginnico-sportive e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-addestrativo.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta sul bilancio dell'istituto una indennità di carica, a giudizio del consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato, consecutivamente, una sola volta.

Art. 15.

L'istituto ha un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri.

I membri vengono nominati dal consiglio di amministrazione rispettivamente, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, del rettore dell'Università e del sindaco di Palermo.

Il collegio dei revisori, nella sua prima riunione elegge il presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; il presidente o un suo delegato partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione, quando all'ordine del giorno vengano poste la discussione e la approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Ai revisori dei conti sarà corrisposta un'indennità di carica, a giudizio del consiglio di amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 16.

L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per esami, il numero dei posti messi a concorso è determinato, annualmente, dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio direttivo.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono avere conseguito uno dei titoli validi per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esentati temporaneamente o permanentemente dal servizio militare, per ragioni fisiche.

Art. 17.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno o subito dopo le indicazioni ministeriali, stabilisce il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi, i limiti di età e di statura, le modalità delle prove di esami e le altre norme relative all'ammissione.

Art. 18.

Il concorso di ammissione comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare l'idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

1) alla sottocommissione per la visita medica;

2) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;

3) alla sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti a concorso.

Art. 19.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto, vengono dimessi con deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 20.

Gli insegnamenti impartiti agli allievi si distinguono in due gruppi:

a) discipline scientifico-culturali;

b) discipline tecnico-addestrative.

I singoli insegnamenti, la cui durata è annuale e pluriennale, sono impartite mediante lezioni teoriche, esercitazioni e addestramenti individuali e collettivi.

Per conseguire il diploma, lo studente deve avere superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di due materie complementari per ciascun gruppo.

Lo studente, nel periodo stabilito in ciascun anno accademico, è invitato ad indicare le materie complementari, tra quelle previste dal presente statuto, per le quali il consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore, avrà affidato l'incarico d'insegnamento.

Le lezioni del 3° corso si svolgeranno in quattro giorni settimanali, per lasciare liberi gli studenti di compiere il tirocinio didattico anche con l'insegnamento presso le scuole secondarie.

Nell'eventualità che il Ministero della pubblica istruzione stabilisca programmi obbligatori e corsi diversi da quelli previsti dal presente statuto, l'istituto si adeguerà automaticamente al nuovo indirizzo.

Art. 21.

Materie d'insegnamento

a) Gruppo scientifico-culturale:

Gli insegnamenti fondamentali scientifico-culturali sono i seguenti:

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica - biennale (1° e 2° anno);

2) Antropologia e antropometria (1° anno);

3) Biologia generale con elementi di genetica (1° anno);

4) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica - biennale (2° e 3° anno);
5) Medicina applicata allo sport (2° anno);
6) Psicologia (3° anno);
7) Cinesiologia correttiva ed educativa (3° anno);
8) Igiene della scuola e degli sports (1° anno);
9) Traumatologia e pronto soccorso (3° anno);
10) Pedagogia generale e differenziale (1° anno);
11) Storia dell'educazione fisica e degli sports (1° anno);
12) Lingua straniera-biennale (1° e 2° anno);
13) Teoria e metodologia delle attività motorie - biennale (1° e 2° anno);
14) Tecnica generale dell'educazione fisica - biennale (1° e 2° anno).

Gli insegnamenti complementari scientifico-culturali sono i seguenti:
1) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (3° anno);
2) Climatologia e fisiopatologia subacquea (3° anno);
3) Elementi di scienza dell'alimentazione (1° anno);
4) Educazione fisico-somatica dell'età evolutiva (3° anno);
5) Italiano (1° anno);
6) Istituzioni di diritto pubblico: educazione civica (3° anno);
7) Educazione stradale (2° anno).

b) Gruppo tecnico-addestrativo:

Gli insegnamenti fondamentali tecnico-addestrativi sono i seguenti:
1) Ginnastica educativa - triennale (1°, 2° e 3° anno);
2) Ginnastica ritmica femminile - biennale (1° e 2° anno);
3) Atletica leggera - triennale (1°, 2° e 3° anno);
4) Attrezzistica - biennale (1° e 2° anno);
5) Nuoto, tuffi e salvataggio - biennale (2° e 3° anno);
6) Giuochi sportivi: pallacanestro e pallavolo (1° anno);
7) Scherma maschile (3° anno);
8) Esercitazioni di tirocinio didattico - biennale (1° e 2° anno);
9) Ginnastica correttiva (2° anno);
10) Ginnastica e giuochi per l'infanzia (3° anno);
11) Teoria della musica e solfeggio con esercitazione:
a) maschile (1° anno);
b) femminile - biennale (1° e 2° anno).

Gli insegnamenti complementari tecnico-addestrativi sono i seguenti:
1) Tennis (3° anno);
2) Legislazione e regolamentazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni (2° anno);
3) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (3° anno);
4) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).

Durante il triennio potranno essere svolti corsi liberi destinati alla conoscenza degli sports non contemplati nell'ordinamento degli studi. La durata e la natura di tali corsi sarà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore. Un mese del triennio potrà essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e, possibilmente, integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Art. 22.

Il numero delle lezioni delle materie del gruppo scientifico-culturale non deve essere inferiore a trenta per ogni anno.

Le lezioni del gruppo tecnico-addestrativo non devono superare le 16 ore settimanali per i primi due anni e le 10 ore settimanali nel terzo anno.

Al consiglio direttivo è affidato il compito di stabilire le materie propedeutiche del gruppo degli insegnamenti scientifico-culturali.

Lo stesso organo determinerà per quali degli insegnamenti pluriennali delle materie tecnico-addestrative lo studente dovrà sostenere esami annuali; indicherà inoltre, con quali modalità dovrà essere accertato il grado di preparazione tecnico-addestrativa che l'allievo deve possedere, per essere iscritto ai corsi successivi.

Il numero delle volte durante le quali lo studente riprovato potrà sostenere gli esami, nel corso di un anno accademico, sarà adeguato a quello indicato dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali.

La frequenza a tutti gli insegnamenti è obbligatoria ed essa è attestata dalla firma che si consegue alla fine di ogni corso.

L'impossibilità di partecipare alle lezioni ed esercitazioni del gruppo tecnico-addestrativo per oltre il 30% del totale delle lezioni, a causa di sopravvenuti impedimenti determina la perdita dell'anno accademico.

Lo stato di gravidanza deve essere dichiarato; esso è incompatibile con la frequenza delle lezioni ed esercitazioni del gruppo tecnico-addestrativo.

Art. 23.

L'esame di diploma consiste nelle seguenti prove:

a) svolgimento di lezione di educazione fisica, su argomenti riferentesi ad uno degli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento che l'allievo avrà concordato con l'insegnante almeno sei mesi prima dell'esame;

c) trattazione orale di una tesina, a scelta del candidato, su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 24.

Oltre i corsi normali l'istituto può organizzare corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento per gli impiegati tecnici in attività sportive, scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'art. 21; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti militari, qualora vengano richiesti.

L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di cui sopra non devono comportare oneri per il bilancio dell'istituto.

Art. 25.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Il calendario dell'anno accademico è fissato, conformemente alle disposizioni ministeriali, dal consiglio direttivo.

Art. 26.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite.

Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono, invece, impartiti separamente per la sezione femminile e per quella maschile, con programmi differenziati.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali, che saranno affidati ad assistenti, ogni sezione si suddividerà in reparti di non più di trenta allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli studi e le palestre ginniche disponibili dell'istituto.

Art. 27.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico organizzativa degli allievi, questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi, e potranno partecipare a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione stabilirà i nominativi degli istruttori che guideranno gli allievi e stabilirà la retribuzione che dovrà essere corrisposta ad essi.

Art. 28.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese della divisa di rappresentanza, del corredo sportivo prescritto, secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'istituto, nonchè dei libri di testo.

Art. 29.

L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione e prestate in occasione del pronto soccorso.

Art. 30.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre forme di affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità o minorazione della idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Le malattie e gli infortuni che eventualmente dovessero sopravvenire agli allievi durante lo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni tecnico-addestrative, non implicano responsabilità da parte dell'istituto; sono fatti salvi i benefici previsti dalla polizza di assicurazione contro gli infortuni.

Art. 31.

Presso l'istituto può essere disposto, con apposito regolamento, un internato, sia maschile che femminile, che assicuri allo studente vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V

DOCENTI

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale, affidati per incarico, saranno attribuiti con i criteri stabiliti dalle leggi e disposizioni ministeriali vigenti al momento del conferimento.

Ai docenti cui è conferito l'incarico, ai sensi del precedente comma, sarà corrisposta, su deliberazione del consiglio d'amministrazione, una retribuzione, tenuto conto delle possibilità del bilancio.

Art. 33.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo, affidati per incarico, saranno attribuiti a professori ordinari di educazione fisica o a diplomati ed abilitati all'insegnamento o a cultori della materia che abbiano superato il 30° anno di età e siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, valutando comparativamente i titoli da essi presentati.

Il consiglio d'amministrazione delibera l'importo della retribuzione, tenuto conto del numero delle ore di lezioni, in misura, comunque, non superiore a quella prevista per gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie statali.

Art. 34.

Nel caso che vengano istituiti dei corsi liberi, il consiglio di amministrazione nominerà gli insegnanti e gli istruttori, su proposta del direttore, sentito il dirigente tecnico.

Agli insegnanti potrà essere attribuito una retribuzione che verrà stabilita di volta in volta dal consiglio d'amministrazione.

Art. 35.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario prestabilito per le lezioni e le esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

Art. 36.

Ove un professore sia, per legittimi motivi, impedito ad attendere alle mansioni del suo ufficio, deve tenerne informato l'ufficio di direzione. Quando l'assenza di un professore incaricato, determinata da motivi di salute o da altro legittimo impedimento, abbia a protrarsi notevolmente, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dello istituto per non oltre 12 lezioni all'anno; ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le venti lezioni consecutive l'incarico sarà revocato.

Il direttore non può autorizzare i professori ad assentarsi se non per la durata massima di dodici giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo l'autorizzazione dovrà essere chiesta al consiglio d'amministrazione.

TITOLO VI

ASSISTENTI

Art. 37.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, nomina gli assistenti ai quali è affidato il compito di svolgere le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali.

Il consiglio d'amministrazione delibera ugualmente l'importo della retribuzione, in dipendenza dell'attività che sarà svolta durante l'anno accademico.

TITOLO VII

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 38.

L'iscrizione al 1° anno dell'istituto avviene in seguito a concorso, secondo quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'istituto deve essere presentata alla segreteria entro i termini fissati nel bando di concorso.

In essa deve indicarsi:

a) cognome, nome e data di nascita del candidato;

b) residenza della famiglia ed indirizzo.

La domanda deve essere altresì corredata dalla ricevuta di versamento della tassa di concorso e di una fotografia recente su fondo bianco, firmata ed autenticata.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso del titolo di studio prescritto dal presente statuto per l'ammissione al concorso; e se di sesso maschile, di essere stato dichiarato idoneo al servizio militare.

All'atto dell'immatricolazione il candidato che avrà superato il concorso dovrà presentare, con la relativa domanda redatta su carta legale, i seguenti documenti:

a) ricevuta di versamento della 1ª rata di tassa;

b) certificato penale, redatto su carta legale, rilasciato in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di immatricolazione;

c) titolo originale di studio previsto per l'ammissione al concorso, o certificato corrispondente che dovrà essere sostituito col titolo originale entro l'anno solare, e, in ogni caso, non oltre il mese di aprile dell'anno successivo;

d) documento comprovante la posizione militare;

e) due fotografie recenti, su fondo bianco, per la tessera dell'istituto e per il libretto d'iscrizione.

Art. 40.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio, che sia riconosciuto equivalente al titolo di cui all'art. 17 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore previo giudizio del consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 41.

L'istituto può consentire la frequenza temporanea agli stranieri che, tramite le autorità competenti ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal consiglio direttivo e dal Ministero della pubblica istruzione, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'istituto, abbiano versati i contributi stabiliti dal consiglio d'amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la certificazione della relativa durata.

Art. 42.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione, nel periodo stabilito dal consiglio direttivo in conformità alle disposizioni ministeriali.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 22 e 23 del presente statuto e dalle norme vigenti nelle università.

Art. 43.

Le punizioni che le autorità dell'istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, alfine di mantenere la disciplina sono:

a) ammonizioni;

b) rimprovero scritto;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni;

e) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita di una o entrambe le sessioni di esami.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito lo studente.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) sono inflitte dal consiglio direttivo in segutio a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente, della applicazione della sanzione di cui alla lettera *e*) viene data comunicazione a tutti gli atenei ed istituti superiori della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 44.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal consiglio d'amministrazione dell'istituto, che non potrà essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Per la ripetizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare, ogni qualvolta si presenti, una sopratassa di lire cinquecento, per la ripetizione dell'esame di diploma, una sopratassa di lire diecimila.

Art. 45.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 46.

Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere i certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Il consiglio d'amministrazione può concedere la dispensa delle tasse, sopratasse e contributi a studenti di disagiate condizioni economiche.

Art. 48.

La dispensa di cui al precedente articolo non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 49.

Al normale funzionamento dell'istituto si provvede:

a) con i contributi del comune di Palermo;

b) con contributi eventuali, sia straordinari sia continuativi da parte di enti pubblici e privati;

c) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza corrisposte dagli studenti;

d) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali presentazioni ed opere che sotto qualsiasi titolo l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere.

Art. 50.

La contabilità è costituita da scritture patrimoniali e da scritture finanziarie.

Art. 51.

Le scritture patrimoniali sono rappresentate dal registro inventario dei beni immobili e da quello dei beni mobili.

Le variazioni e trasformazioni della consistenza devono essere annotate nei relativi registri inventariali con la indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione e delle bollette e buoni di carico e scarico che le giustificano.

Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da alligarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 52.

Ogni cinque anni o anche prima se il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'ente, redigendosi apposito verbale, da alligarsi ai registri di inventario.

Art. 53.

Le scritture della contabilità finanziaria dell'istituto sono rappresentate:

a) dal bilancio preventivo;

b) dal registro delle scadenze spese;

c) dalle note ed ordinativi di variazioni delle entrate e delle spese;

d) dai giornali mastri contenenti tanti conti, quanti sono i capitoli e gli articoli dell'entrata e della spesa iscritti in bilancio;

e) dal rendiconto consuntivo.

Art. 54.

Il bilancio preventivo comprende le entrate e le spese classificati in tre titoli:

a) entrate e spese effettive;

b) movimento di capitali;

c) partite di giro.

Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie comprendendosi tra le prime tutte quelle che hanno origine da cause permanenti, e dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione e tra le seconde tutte le altre.

Nel movimento di capitali sono da iscriversi le partite derivanti dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita di beni mobili ed immobili o per qualsiasi altra operazione. Nelle partite di giro sono registrate tutte le operazioni fatte per conto dei terzi, le ritenute e i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui lo istituto sia nello stesso tempo debitore o creditore.

Art. 55.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono divise in capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti, o da cui comunque conseguono notevoli variazioni rispetto al precedente esercizio è data dimostrazione con rapporti allegati contenenti le rispettive deliberazioni.

Art. 56.

Il rendiconto consuntivo consta di due parti, la prima riguarda la gestione e il conto finanziario; la seconda la situazione e il conto patrimoniale.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente relativa all'esercizio esistente presso l'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

b) uno stato riassuntivo dei beni immobili e mobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza dell'inventario.

Art. 57.

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, viene ripartito, a giudizio del consiglio di amministrazione, tra gli investimenti, il fondo di riserva e, in via eccezionale, tra le spese ordinarie del successivo esercizio.

Art. 58.

L'esercizio finanziario va dal 1° novembre al 31 ottobre.
Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo entro il mese di luglio e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione, così come tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti alienazioni o trasferimenti del patrimonio e contrazioni di mutui.

Art. 59.

Il servizio di cassa è affidato ad un istituto bancario con deliberazione del consiglio di amministrazione e secondo le norme e modalità da stabilirsi in apposita convenzione.

Art. 60.

Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati, che devono essere firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne è delegato e dal segretario amministrativo.
Tutti i mandati di pagamento con allegati i documenti giustificativi devono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 61.

I beni immobili e mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici e della biblioteca, nonchè i titoli di rendita e tutto quanto altro concerne il patrimonio dell'istituto, si intendono intestati all'Istituto superiore di educazione fisica di Palermo.

TITOLO IX
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Art. 62.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, tecnico e ausiliario, sono stabiliti dalla tabella annessa al presente statuto.
Il segretario amministrativo sovraintende, in conformità delle disposizioni del presidente del consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici della segreteria.
I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva-amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, delle carriere esecutive d'ordine e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletare con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'istituto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifiche corrispondenti.
Le qualifiche iniziali previste dalla annessa tabella sono conferite mediante pubblico concorso da espletare con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite per le categorie similari del personale civile dello Stato.
Al personale di ruolo dell'istituto verrà assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Per gli effetti del trattamento medesimo resta fissato che l'istituto concorrerà nel versamento dei contributi annui con un premio corrispondente al 9 per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità corrisposti al personale, il quale, a sua volta, per il medesimo fine rilascerà sugli emolumenti stessi una somma corrispondente al 7 per cento del loro importo.
Il trattamento di quiescenza previsto nel presente articolo tiene luogo dell'indennità di anzianità.

Norme transitorie

Nella prima attuazione del presente statuto i posti di organico previsti per le qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con la tabella annessa allo statuto medesimo sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra il personale che alla data di pubblicazione del decreto di approvazione di detto statuto trovasi da almeno cinque anni in servizio effettivo presso l'istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse prescindendosi dal limite massimo di età.
Il personale di cui al precedente comma che non consegue comunque la sistemazione in organico può essere trattenuto in servizio presso l'istituto quale avventizio con il trattamento economico non eccedente quello fissato per il corrispondente personale statale.
In dipendenza del trattenimento in servizio del predetto personale debbono essere lasciati vacanti nelle carriere corrispondenti alla categoria di parificazione del personale stesso tanti posti di qualifica iniziale quante sono le unità del personale trattenuto.
Fino a quando non sarà data pratica attuazione alle norme previste per l'inquadramento del personale di cui alla annessa tabella organica, il personale stesso e le spese sostenute per il regolare funzionamento dei servizi amministrativo, contabile ed ausiliario, saranno assicurati dall'amministrazione comunale di Palermo.
Così pure e fino a quando l'istituto non avrà sede ed impianti propri verranno assicurati dal comune i locali per il funzionamento della direzione e della segreteria, nonchè gli impianti per le esercitazioni tecnico-addestrative.
Le lezioni teoriche si svolgeranno nelle aule degli istituti universitari in conformità ad apposita convenzione da stipulare con l'Università di Palermo.

Art. 63.

Per i servizi dell'istituto, il consiglio di amministrazione in caso di necessità e nei limiti consentiti dalle necessità di bilancio, potrà inoltre assumere personale non di ruolo stabilendone di volta in volta la retribuzione.

Art. 64.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA

Qualifiche dello Stato	Qualifiche dell'Istituto	Numero dei posti
Carriera direttiva amministrativa		
Direttore amministrativo	Segretario amministrativo	1
Direttore di sezione Consigliere	Consigliere	1
Carriera di concetto di ragioneria		
Ragioniere capo Ragioniere principale Ragioniere	Ragioniere	1
Carriera esecutiva		
Coadiutore	Coadiutore	1 3 (1)
Carriera ausiliaria		
Bidello Custode Usciere	Bidello Custode Usciere	2 4
	Totale	13

(1) di cui uno da adibire al servizio contabile e due con mansioni anche di dattilografo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **244.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare un lascito.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad accettare il lascito disposto dalla signorina Frances Clarke Lloyd con testamento pubblico in data 28 luglio 1969 a rogito del dott. Gino Velani notaio in Lucca, rep. n. 313, consistente nella proprietà immobiliare di una villa sita in Bagni di Lucca, descritta nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Bagni di Lucca alla partita n. 1288 e distinta dalle particelle 146, 148, 154, 148/2, 157, 186/1, 268 e di tre poderi con annesse pertinenze, descritti nel nuovo catasto terreni alla partita n. 3167 del valore complessivo di L. 42.500.000, nonchè i beni mobiliari valutati complessivamente L. 4.825.575.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1972.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che il collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nominato con proprio decreto del 23 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1968, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 59, modificato con successivo decreto del 22 gennaio 1970 limitatamente alla sostituzione di un membro supplente del collegio stesso in rappresentanza del Ministero del tesoro, è scaduto dalla carica e che occorre conseguentemente provvedere alla nomina del collegio sindacale per il quadriennio 1972-1975, ai sensi dell'art. 12 del citato testo unico, nonchè stabilire la misura del compenso ad esso spettante;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'istituto nazionale delle assicurazioni, per il quadriennio 1972-1975 è costituito come segue:

Garri dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

Ricciardi dott. Renato, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cantile dott. Fernando, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Docimo dott. Elio, sindaco supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Maffei dott. Emilio, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gardano dott. Pietro, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Ai componenti il collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni spetta il compenso annuo già stabilito con il proprio decreto 23 febbraio 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1972

LEONE

GAVA — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1972
Registro n. 9 *Ind. comm. e artig., foglio n.* 138

(8367)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1972.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la nota di designazione del Ministro per il tesoro n. 08833 del 29 maggio 1972;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Firmi è nominato consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, per un triennio, a decorrere dal 29 maggio 1972, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del professore Gaetano Stammati cessato dall'incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1972

LEONE

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1972
Registro n. 57 *bilancio Trasporti, foglio n.* 96

(8491)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1972.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, relativo all'ordinamento dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto l'art. 80 del regolamento organico per il personale del predetto ente, approvato con il proprio decreto 4 maggio 1964, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione del menzionato ente, nella riunione del 9 maggio 1972, ha nominato il direttore generale dello ente medesimo nella persona del dott. Erasmo Venosi;

Considerato che il dott. Erasmo Venosi è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del precitato regolamento organico per il personale dell'ente;

Ritenuto di procedere alla approvazione della suindicata deliberazione;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in data 9 maggio 1972, con la quale il dott. Erasmo Venosi è nominato direttore generale dell'ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8526)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1972.

Riordinamento della Direzione generale del coordinamento e affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che reca norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1968, n. 1, che definisce l'ordinamento interno della Direzione generale del coordinamento e affari generali istituita con la legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 2.T, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento della predetta direzione generale;

Ritenuta la necessità, soprattutto in relazione all'ampiezza dei compiti inerenti agli affari generali del Ministero, di ripristinare il relativo servizio;

Decreta:

La Direzione generale del coordinamento e degli affari generali è riordinata come segue:

Servizio 1° - Ufficio del direttore generale - Personale e affari generali amministrativi della direzione generale - Documentazione - Biblioteca.

Servizio 2° - Affari generali del Ministero - Coordinamento della legislazione attinente alla politica dei trasporti.

Servizio 3° - Affari concernenti la politica dei trasporti - Studi economici e statistici.

Servizio 4° Elaborazione del conto nazionale dei trasporti.

Servizio 5° - Programmazione nazionale dei trasporti Piani regionali Studi concernenti gli investimenti Bilanci Studi relativi a problemi di esercizio e di sviluppo delle nuove tecniche di trasporto.

Servizio 6° Rapporti con le Comunità europee - C.E.M.T. O.N.U. - Altre organizzazioni internazionali per i problemi interessanti i diversi mezzi di trasporto Accordi di traffico internazionale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1972

Il Ministro: SCALFARO

(8312)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio di Pratrivero e Pettinatura lane in Vercelli S.p.a.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che le ditte Lanificio di Pratrivero, Pratrivero (Vercelli) e Pettinatura lane in Vercelli S.p.a. Vercelli, hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio di Pratrivero - Pratrivero (Vercelli) e Pettinatura lane in Vercelli S.p.a. - Vercelli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8419)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio Trabaldo Paletta Luciano & C. di Ponzone Biellese, Lanificio F.lli Bertotto S.p.a. di Biella, Lanificio F.lli Cerruti di Antonio Cerruti & C. S.a.s. di Biella, Lanificio Vitale Barberis Canonico & C. S.a.s. di Trivero, Albino Botto e Figli, con sede legale in Strona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che le ditte Lanificio Trabaldo Paletta Luciano & C. di Ponzone Biellese, Lanificio F.lli Bertotto S.p.a. di Biella, Lanificio Fratelli Cerruti di Antonio Cerruti & C. S.a.s. di Biella, Lanificio Vitale Barberis Canonico & C. S.a.s. di Trivero, Albino Botto e Figli, con sede legale in Strona, hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio Trabaldo Paletta Luciano & C. di Ponzone Biellese, Lanificio F.lli Bertotto S.p.a. di Biella, Lanificio Fratelli Cerruti di Antonio Cerruti & C. S.a.s. di Biella, Lanificio Vitale Barberis Canonico & C. S.a.s. di Trivero, Albino Botto e Figli con sede legale in Strona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8417)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Helita Lanificio F.lli Botto di Miagliano, Lanificio F.lli Ormezzano & C. di Mosso Santa Maria, Lanificio Botto Giuseppe e figli di Vallemosso, Figli di Pietro Bertotto di Veglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che le ditte Helita Lanificio F.lli Botto di Miagliano (Vercelli), Lanificio F.lli Ormezzano & C. di Mosso S. Maria (Vercelli), Lanificio Botto Giuseppe e Figli di Vallemosso (Vercelli), Figli di Pietro Bertotto di Veglio (Vercelli) hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Helita Lanificio F.lli Botto di Miagliano (Vercelli), Lanificio F.lli Ormezzano & C. di Mosso S. Maria (Vercelli), Lanificio Botto Giuseppe e Figli di Vallemosso (Vercelli), Figli di Pietro Bertotto di Veglio (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8418)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « LIV Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « LIV Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 1° al 12 novembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(8350)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1972.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione;

Visto l'art. 48 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, nonchè l'art. 18 del vigente statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, relativi alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del citato organo per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Sono nominati componenti il collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane i signori:

a) *Componenti effettivi*:

Di Pretoro dott. Francesco, con funzioni di presidente, designato dalla Corte dei conti;

Forconi dott. Ruggero, designato dal consiglio generale della cassa;

Pugliese avv. Alberto, designato dal consiglio generale della cassa;

Sanna rag. Vittorio Emanuele, designato dal Ministro per il tesoro;

De Porcellinis dott. Antonio, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) *Componenti supplenti*:

Lorusso Caputi dott. Natale, designato dal consiglio generale della cassa;

Peynetti dott. Michele, designato dal Ministro per il tesoro.

I predetti dureranno in carica tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8313)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1972.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione e da valere all'estero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, concernente la devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare, e in particolare l'art. 2, con il quale sono stati istituiti, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una direzione generale dell'alimentazione e, quali organi

periferici della direzione generale medesima, gli ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli ispettorati provinciali dell'alimentazione;

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, con il quale la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere viene demandata ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, il cui art. 1 determina le competenze attribuite al prefetto;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rilasciati dagli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione e da valere all'estero;

Visto l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale gli ispettorati stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1972

Il Ministro: NATALI

(8524)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Werner Steffen & figli, stabilimenti di Arona, Soresina, Porto Maggiore e Ghevio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen & Figli, stabilimenti di Arona (Novara), Soresina (Cremona), Porto Maggiore (Ferrara) e Ghevio (Novara), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 4 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Werner Steffen & Figli, stabilimenti di Arona (Novara), Soresina (Cremona), Porto Maggiore (Ferrara) e Ghevio (Novara), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8483)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali, di macchine agricole e di macchine movimento terra in provincia di Milano; di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali, di macchine agricole e di macchine movimento terra in provincia di Milano, di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali, di macchine agricole e di macchine movimento terra in provincia di Milano; di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8481)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 17 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8482)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla Cooperativa ceramica di Imola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa ceramica di Imola (Bologna) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della cooperativa stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla Cooperativa ceramica di Imola (Bologna), è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8484)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Approvazione di nuove condizioni tariffarie per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione denominato « carta verde ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda, con relativa relazione tecnica, dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale s.r.l., con sede in Milano, intesa ad ottenere, per conto delle imprese autorizzate ad esercitare in Italia il ramo di responsabilità civile autoveicoli, l'approvazione di condizioni tariffarie da valere in ogni caso di rilascio del certificato internazionale di assicurazione denominato « carta verde »;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le vigenti condizioni di rilascio di detto certificato da parte delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli;

Considerato che le nuove condizioni, a carattere semplificativo del sistema di concessione della garanzia, risultano ammissibili e non comportano variazioni sostanziali nella misura dei premi;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le condizioni tariffarie da valere a decorrere dal 1° luglio 1972 per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione denominato « carta verde ».

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1972, il comune di Lentiai (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.189.311 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8477)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1972, il comune di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.353.299 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8478)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di ponti presso la facoltà di ingegneria dell'Università statale della Calabria

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università statale della Calabria è vacante la cattedra di ponti, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8422)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ravenna

Con decreto in data 12 gennaio 1972, n. 2150, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 1076, riportato a catasto al comune di Ravenna, via di Dismano n. 159 al foglio n. 10, mappale 3-*a* e nel catasto edilizio urbano dello stesso comune al foglio n. 10, mapp. 3, sub. 1, mapp. 3, sub. 2.

(8353)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 26-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 26-BZ », a suo tempo assegnato alla ditta Benetti Diego, con sede in Bolzano, via Montello n. 1.

(8391)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 439-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 439-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « E.R. » di Angemi & C. S.a.s., con sede in Camisano Vicentino, via S. Maria.

(8392)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato della casermetta di confine al valico di Forcola, in comune di Livigno.

Con decreto interministeriale n. 552, del 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato della casermetta di confine al valico di Forcola, sita in comune di Livigno (Sondrio), foglio di mappa n. 4, partita n. 131, particella n. 3, della superficie complessiva di mq. 6070.

(8356)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di La Spezia

Con decreto 12 aprile 1972, n. 605, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni provenienti dal torrente Colombaro in comune di La Spezia, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappali 876 (mq. 15); 877 (mq. 270); 878 (mq. 95); 879 (mq. 60); 880 (mq. 240), 881 (mq. 420) e 882 (mq. 110), della superficie complessiva di mq. 1210, ed indicati nell'estratto catastale con allegata planimetria rilasciati il 23 gennaio 1970, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale, sezione *A*, di La Spezia; estratto catastale e planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8354)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 13 aprile 1972, n. 616, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mogliano Veneto (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, sezione *D*, mappali 1315 (Ha. 0.12.50) e 1317 (Ha. 0.14.90), di complessive Ha. 0.27.40, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 agosto 1971, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8355)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

1) n. A/249 del 29 maggio 1972 relativa alle quotazioni delle valute di conto valutario - Corona norvegese;

2) n. A/250 del 22 maggio 1972 relativa ai termini per il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni di merci e delle prestazioni di servizi.

(8359)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 22 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,50	587,50	587,90	587,50	587 —	587,26	587,05	587,50	587,50	587,45
Dollaro canadese	597,55	597,55	597 —	597,55	597 —	597,50	597,50	597,55	597,55	597,50
Franco svizzero	156,23	156,23	155,90	156,23	155,30	156,04	155,85	156,23	156,23	156,20
Corona danese	83,30	83,30	83,40	83,30	83,50	83,25	83,20	83,30	83,30	83,25
Corona norvegese	89,30	89,30	89,40	89,30	89,20	89,28	89,25	89,30	89,30	89,25
Corona svedese	123,75	123,75	123,40	123,75	123,20	123,85	124 —	123,75	123,75	123,70
Fiorino olandese	183,07	183,07	183,15	183,07	182,10	182,95	182,83	183,07	183,07	183 —
Franco belga	13,254	13,254	13,26	13,254	13,24	13,23	13,24	13,254	13,25	13,20
Franco francese	116,25	116,25	116,20	116,25	115,80	116,22	116,20	116,25	116,25	116,20
Lira sterlina	1511,80	1511,80	1510 —	1511,80	1510,50	1510,40	1509 —	1511,80	1511,80	1511,80
Marco germanico	184,55	184,55	184,40	184,55	184,05	184,40	184,25	184,55	184,55	184,50
Scellino austriaco	25,44	25,44	25,40	25,44	25,37	25,44	25,44	25,44	25,44	25,40
Escudo portoghese	21,77	21,77	21,70	21,77	21,60	21,75	21,75	21,77	21,77	21,75
Peseta spagnola	9,091	9,091	9,08	9,091	9 —	9,09	9,10	9,091	9,09	9 —
Yen giapponese	1,95	1,95	1,93	1,95	1,90	1,93	1,9475	1,95	1,95	1,93

Media dei titoli del 22 giugno 1972

Rendita 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,275
» 5 % (Ricostruzione)	95,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
» 5 % (Città di Trieste)	96,95
» 5 % (Beni esteri)	97,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,475
» 5,50 % » » 1968-83	96,925
» 5,50 % » » 1969-84	96,45
» 6 % » » 1970-85	100,125
» 6 % » » 1971-86	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1972

Dollaro USA	587,275
Dollaro canadese	597,525
Franco svizzero	156,04
Corona danese	83,25
Corona norvegese	89,275
Corona svedese	123,875
Fiorino olandese	182,95
Franco belga	13,247
Franco francese	116,225
Lira sterlina	1510,40
Marco germanico	184,40
Scellino austriaco	25,44
Escudo portoghese	21,76
Peseta spagnola	9,095
Yen giapponese	1,949

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bratovic Petar;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 2 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Bratovic Petar, nato a Parenzo, addì 13 settembre 1936, residente a Monfalcone, via Duca d'Aosta, 11, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bratovic in Bratoni;

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente:

Sinosich Nirvana, nata a Fiume il 27 settembre 1941, moglie;

Bratovich Roberto, nato a Fiume il 14 gennaio 1962, figlio.

Gorizia, addì 9 giugno 1972

p. *Il prefetto*: BAUM

(8351)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1972-73 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e della università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato da comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale e da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956 n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame e dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documento sarà accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dal l'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare uno o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1972-73 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i consorzi provinciali dell'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1972.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1972
Registro n. 32 Pubblica istruzione, foglio n. 111

Ripartizione delle borse e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	N. delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del r. d. 11-2-1941 n. 229
Meccanica, macchine, disegno relativo negli istituti tecnici industriali (tabella E V)	3	Laurea in ingegneria meccanica o in ingegneria navale e meccanica o in ingegneria civile, sezione trasporti
Tecnologia meccanica e laboratorio negli istituti tecnici industriali (tabella E XIII)	2	Laurea in ingegneria meccanica o in ingegneria navale e meccanica

(8370)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti di impiego civile per assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 57 e 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed, in particolare, l'art. 352 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, modificato, nel quarto comma, dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967, registro n. 123 Difesa, foglio n. 295, col quale, in base all'art. 56, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato indetto un concorso a ottanta posti di assistente tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli assistenti tecnici del genio militare, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere ausiliarie dell'Esercito, trovantisi nelle condizioni di cui alla norma ora menzionata;

Considerato che il concorso di cui sopra non ha potuto avere attuazione per assoluto difetto di aventi titolo a parteciparvi;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1968, registro n. 59 Difesa, foglio n. 69, con il quale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56

del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, è stato indetto un concorso per esami a ottanta posti di assistente tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici del genio militare, riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso le amministrazioni della difesa, compreso quello di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Considerato che un solo candidato è risultato vincitore del concorso stesso;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1971, registro n. 34 Difesa, foglio n. 66, concernente la ristrutturazione del ruolo organico degli assistenti tecnici del genio militare, che ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ha assunto la denominazione di ruolo dei capi tecnici del genio militare;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di trecentosettantasette unità per effetto del combinato disposto degli articoli 23 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e per il collocamento a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, di due assistenti tecnici principali;

Considerato pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di centosessantacinque unità per la qualifica di assistente tecnico, di centosettantuno unità per la qualifica di assistente tecnico principale e di quarantuno unità per la qualifica di assistente tecnico superiore;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, occorre riservare sul numero dei posti disponibili nella qualifica di assistente tecnico principale (compresi quelli di risulta — art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi — pari a sedici unità — per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei capi tecnici del genio militare presentava complessivamente centocinquantaquattro posti vacanti;

Considerato che di tali posti, sedici devono essere conferiti mediante concorso previsto dall'art. 27 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, cinquantacinque senza concorso, ad appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto della percentuale complessiva da tenere occupata nel ruolo (15 % del relativo organico) e quattro posti da attribuire ai profughi della Libia ai sensi della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Considerato che i restanti settantanove posti disponibili nel ruolo devono essere riservati ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano avanzato domanda di impiego civile e che si trovino nelle altre condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica trovantisi nelle condizioni di cui al successivo art. 2 sono conferiti in via esclusiva e secondo le modalità prescritte dal presente decreto, settantanove posti nella qualifica di assistente tecnico — 2ª classe di stipendio parametro 143 (ex 180) — nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, pari al numero dei posti attualmente disponibili nel ruolo stesso.

Art. 2.

L'ammissione al concorso è in ogni caso subordinata alla condizione che i sottufficiali interessati abbiano già avanzata domanda di passaggio all'impiego civile, ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, acquisendo, in quanto riconosciuti idonei e meritevoli, titolo a conseguirlo nel limite dei posti disponibili.

Inoltre, per conseguire l'impiego civile nei posti di cui al precedente articolo, è richiesto il possesso da parte degli aspiranti, alla data di scadenza stabilita dal primo comma del successivo art. 3, dei seguenti requisiti:

non aver acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio;

non essere cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599 e comunque da più di 5 anni;

non essere incorsi nella perdita del grado.

Art. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai posti di cui al precedente art. 1 dovranno presentare, al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta legale da L. 500, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - V Reparto - 12ª Divisione - palazzo dell'Esercito - Roma.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto, inammissibile, qualsiasi domanda che sarà stata presentata o sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine sopra stabilito.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, luogo e data di nascita, grado e posizione militare, Corpo od ente militare di appartenenza nonchè richiesta di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare esplicitamente di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualunque destinazione gli verrà assegnata.

Al presente decreto è comunque, allegato un fac-simile che l'aspirante terrà presente nel redigere la domanda.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti, avviate per via gerarchica, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione.

Comunque, nel caso che dall'eccessiva tardività dell'inoltro della domanda dovesse derivare all'interessato l'esclusione dal concorso, saranno personalmente ritenute responsabili di tale esclusione le autorità gerarchiche competenti all'inoltro stesso.

Al fine di cui sopra, le autorità gerarchiche dei Corpi, ai quali siano state presentate o siano pervenute le domande dei concorrenti:

apporranno in calce alle stesse il proprio visto nonchè una dichiarazione attestante la data di presentazione o di arrivo ai Corpi medesimi;

provvederanno immediatamente a trasmetterle, dopo averle corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare ministeriale n. 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

Le anzidette direzioni generali, a loro volta, trasmetteranno senza indugio, le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova pratica che essi dovranno superare per poter essere inclusi nella graduatoria di cui al successivo art. 6.

Detta prova riguarderà: uso della canna metrica e della rotella metrica del livello ad acqua e della stadia graduata, delle squadre agrimensorie e graduate a traguardi e della macchina calcolatrice limitatamente alle operazioni aritmetiche fondamentali.

La prova pratica avrà luogo presso il Deposito materiali del genio, via Prenestina n. 931 - Tor Sapienza - Roma - a partire dal giorno 11 ottobre 1972.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria dei concorrenti che avranno superato la prova pratica di cui al precedente articolo, sarà formata d'ufficio

in base all'ordine di precedenza determinato dalla data di presentazione delle domande di impiego civile precedentemente avanzate, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

A parità di data si osserveranno le preferenze stabilite dal quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 7.

Previo riconoscimento della regolarità del procedimento, la graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego civile a termini del successivo art. 8. Con lo stesso decreto saranno dichiarati i concorrenti vincitori e quelli semplicemente idonei.

Il decreto anzidetto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale dell'Amministrazione e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Nei confronti dei concorrenti dichiarati vincitori si procederà all'accertamento dei requisiti indicati nel secondo comma del precedente art. 2.

A tale fine i Corpi cui appartengono i predetti concorrenti saranno invitati a trasmettere alla Direzione generale per gli impiegati civili i fogli matricolari aggiornati degli interessati ed ogni altro documento che si rendesse eventualmente necessario ai fini dell'accertamento stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori, nei confronti dei quali sia stata accertata l'esistenza di tutte le condizioni prescritte per la nomina all'impiego civile, conseguiranno la nomina ad « assistente tecnico » 2ª classe di stipendio, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Art. 10.

I posti nel ruolo dei capi tecnici del genio militare messi a disposizione dei sottufficiali con il presente decreto (art. 1, primo comma) che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina, saranno conferiti mediante i normali pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 134

ALLEGATO
(rif. art. 3 del bando)

(Fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso in carta legale da L. 500)

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII
Palazzo dell'Esercito - ROMA

Il sottoscritto ..., nato a ..., il ... attualmente in servizio militare presso ... con il grado di (1) ..., avendo precedentemente avanzato domanda di passaggio all'impiego civile ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, chiede di poter partecipare al concorso riservato a settantanove posti di assistente tecnico del genio militare, 2ª classe di stipendio, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1971.

Si dichiara disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione gli verrà assegnata dall'amministrazione preferendo (2) la destinazione ad un ente delle seguenti località:

data

Firma

Seguono visto e dichiarazione della competente autorità gerarchica secondo precisazioni di cui all'art. 4 del bando.

(1) Indicare grado e posizione militare.

(2) La dichiarazione relativa alla *preferenza* delle sedi non è obbligatoria.

(8360)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 19 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1972, registro n. 14 Difesa pers. civ., foglio n. 117, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « falegname » specializzato.

(8464)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo levigatore e granitore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 19 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1972, registro n. 11 Difesa pers. civ., foglio n. 166, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « litografo levigatore e granitore » specializzato.

(8465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 371 e n. 372 in data 15 gennaio 1972, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in comuni della provincia di Salerno al 30 novembre 1968;

Vista la lettera in data 22 aprile 1972, n. 2544, con la quale il comune di Giffoni Valle Piana ha comunicato che l'ostetrica Lava Diamantina non ha assunto servizio;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Lava Diamantina;

Considerato che l'ostetrica Fischetti Maria, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina ad ostetrica condotta del comune di Giffoni Valle Piana;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la circolare n. 1 della regione Campania in data 29 marzo 1972;

Decreta:

L'ostetrica Fischetti Maria è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Giffoni Valle Piana.

Il sindaco del comune di Giffoni Valle Piana è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 6 giugno 1972

Il medico provinciale: GALLO

(8361)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1972, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 7, concernente norme modificative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6; 22 aprile 1955, n. 8, e successive modificazioni, e 26 giugno 1958, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 19 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella legge regionale 30 luglio 1970, n. 7, è istituito il seguente articolo 2-*bis*: « Al personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, spettano, a partire dal 1° agosto 1970 e fino alla data dell'effettivo inserimento del medesimo negli organici dell'Amministrazione predetta, la indennità di trasferta previste per i dipendenti regionali dell'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, nonché un premio in deroga annuale non superiore alla tredicesima mensilità ».

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16109, 16114, 16115 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Capitolo 11112 Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale (leggi regionali 3 luglio 1963, n. 10; 16 maggio 1968, n. 28; 16 maggio 1968, n. 29 e 30 luglio 1970, n. 6); indennità integrativa speciale giornaliera e indennità di rischio al personale ausiliario (articoli 1 e 2, legge ragionale 5 maggio 1969, n. 18, e legge regionale 11 dicembre 1969, n. 32); indennità di richio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata (legge regionale 9 agosto 1967, n. 10 (spesa obbligatoria) L. 100.000.000

In aumento:

Capitolo 16109 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza e di licenziamento agli impiegati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del commissariato regionale per gli usi civili e degli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura delle foreste passati alle dipendenze della Regione (art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327; leggi regionali 22 aprile 1955, n. 8 e 13 aprile 1957, n. 9 e articoli 2 e 3, legge regionale 30 luglio 1970, n. 7); indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compensi annui per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art. 5, legge regionale 29 aprile 1953, n. 13) (spesa obbligatoria) L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 maggio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1972, n. 13.

Misure integrative delle pensioni di vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 19 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un assegno integrativo bimestrale, pari a lire 15.400, ai titolari di sola pensione di vecchiaia o di superstiti liquidata nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, residenti in Sardegna da almeno un anno e che abbiano conseguito il diritto alla pensione in Sardegna.

Art. 2.

L'assegno integrativo bimestrale di sola pensione di vecchiaia o di superstiti, di cui all'articolo 1, sarà corrisposto agli aventi diritto a decorrere dal 1° giugno 1972.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge l'Assessorato regionale al lavoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella convenzione saranno indicate le modalità per l'accertamento degli aventi diritto.

Art. 4.

I titolari di sola pensione di vecchiaia o di superstiti di cui all'articolo 1 hanno diritto all'integrazione della pensione medesima senza particolari procedure.

L'integrazione prevista dal primo comma del presente articolo è automatica purché l'avente diritto dichiari sotto la propria responsabilità di non godere di altre pensioni a nessun titolo.

Art. 5.

L'Assessorato regionale al lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettueranno, eventualmente, gli accertamenti che riterranno opportuni per stabilire se i beneficiari dell'assegno integrativo hanno o meno i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Contro l'esclusione dai benefici di cui alla presente legge gli interessati potranno presentare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non ammissione all'assegno bimestrale previsto dall'articolo 1 della presente legge, ricorso in carta semplice all'Assessorato regionale al lavoro.

La notifica del provvedimento di esclusione sarà eseguita a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 7.

L'Assessore regionale al lavoro, entro 60 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi, deciderà in merito su conforme parere di una Commissione regionale così composta:

a) dal direttore dei servizi dell'Assessorato al lavoro;

b) da un funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) da un funzionario dei servizi contributi unificati agricoli;

d) da quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, designati dalle rispettive associazioni di categoria, nel numero di due per ciascuna, rispettivamente dalla Federazione regionale dei coltivatori diretti e dalla Unione regionale dei contadini, coltivatori e pastori.

La commissione è presieduta dall'Assessore regionale al lavoro o da un suo delegato.

Art. 8.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al lavoro.

Art. 9.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, il regolamento di attuazione.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge sono istituiti nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 i seguenti capitoli:

Cap. 15404 Con la seguente denominazione: « Compenso all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il servizio di corresponsione dell'assegno integrativo bimestrale ai pensionati di vecchiaia o di superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Cap. 15405 Con la seguente denominazione: « Spese per la concessione di un assegno integrativo bimestrale di pensioni di vecchiaia o di superstiti per coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

A favore dei suddetti capitoli sono stornate, nel bilancio di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1972 rispettivamente le somme di L. 40.000.000 e L. 760.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 15404 e 15405 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 maggio 1972

SPANO

(7705)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1972, n. 14.

Norme integrative e modificative della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, concernente provvidenze in favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Alle iniziative che rispondono a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed abbiano titolo ad ottenere per il medesimo programma di spesa altre provvidenze analoghe su fondi pubblici, vengono concessi contributi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale massima prevista ai sensi del precedente art. 4 ».

Art. 2.

Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente art. 10-*bis*:

« Gli Istituti di credito convenzionati sono autorizzati a concedere alle imprese artigiane di cui all'art. 1, unitamente ai prestiti agevolati di impianti l'anticipazione dei contributi alle stesse spettanti nella misura e per le attività ammesse secondo quanto stabilito con il decreto del Presidente della giunta regionali di cui all'art. 4.

Le anticipazioni di cui al comma precedente sono erogate con le stesse modalità, gli stessi tempi e gli stessi criteri di pagamento dei prestiti di impianto.

L'anticipazione diviene contributo a fondo perduto nel momento in cui l'istituto di credito convenzionato accerta l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa programmata.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento concessivo, l'istituto di credito convenzionato provvede, direttamente, nelle forme di legge, anche al ricupero di detti contributi ».

Art. 3.

Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l'art. 10, è aggiunto l'articolo 10-*ter*:

« Ove la pratica di prestito agevolato di impianto non sia andata a buon fine e tuttavia sussistano le condizioni per la istruttoria e l'eventuale definizione della pratica di contributo, gli interessati hanno diritto ad ottenere tale beneficio secondo i criteri fissati nel titolo II della presente legge considerandosi le domande presentate, a tutti gli effetti, nella stessa data di ricezione delle richieste di prestito. A tale fine l'istituto di credito convenzionato provvederà ad inviare all'Assessorato competente in materia di artigianato una copia autenticata della domanda di prestito che non ha trovato accoglimento ».

Art. 4.

Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente articolo 10-*quater*:

« Le somme anticipate a titolo di contributo dagli Istituti di credito convenzionati, con aggravio provvisorio sul fondo di rotazione previsto dall'art. 10, vengono rimborsate trimestralmente agli stessi istituti, con decreto dell'Assessore competente in materia di artigianato, dietro presentazione di copia del contratto di mutuo e della dichiarazione di avvenuto utilizzo del prestito e del contributo abbinato.

La spesa relativa graverà sul capitolo di bilancio che prevede « Contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente, e per l'acquisto dei macchinari ed attrezzature ».

Art. 5.

Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l'art. 14, è aggiunto il seguente articolo 14-*bis*:

« Allo scopo di alleviare il carico degli interessi passivi gravanti sui finanziamenti che vengono concessi, secondo le norme previste dalla presente legge, da istituti o azienda di credito con fondi propri, l'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi in misura tale che gli interessi stessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non gravino complessivamente sul mutuatario oltre il 3 per cento in ragione di anno.

Il contributo di cui al precedente comma è disposto con decreto dell'Assessore competente in materia di artigianato.

L'Assessore competente in materia di artigianato è autorizzato a stipulare con gli istituti o aziende di credito interessati, le convenzioni necessarie per determinare le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti ».

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, è inserito il seguente comma:

« Avverso il mancato o parziale accoglimento della domanda di prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione motivata dell'istituto di credito convenzionato, il ricorso all'Assessore competente in materia di artigianato ».

Art. 7.

Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente articolo 23-*bis*:

« Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 26115 « Concorso nel pagamento degli interessati su prestiti contratti da artigiani ».

Le nuove spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti degli anni successivi ».

Art. 8.

Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente art. 23-*ter*:

« Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Capitolo 27901 « Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 150.000.000

In aumento:

Capitolo 26115 Concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti da artigiani » 150.000.000

Lo stanziamento del capitolo 26115 non potrà essere inferiore a lire 150.000.000 per anno ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 maggio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1972, n. 15.

Modifiche alla disciplina della concessione di assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1967, n. 4, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un assegno non reversibile, nella misura di L. 12.000 mensili, ai vecchi di tutte le categorie, uomini e donne nati e residenti in Sardegna o che vi risiedano da almeno cinque anni, anche se non hanno prestato la loro opera alle dipendenze di terzi, e che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età se uomini ed il cinquantacinquesimo se donne e non superato il sessantacinquesimo.

La corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma è interrotta o ridotta nel caso che lo Stato provveda alla concessione ai suddetti beneficiari in tutto o in parte di provvidenze analoghe ».

Art. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge gravano per la somma di L. 10.000.000 sul capitolo 15401 e per la somma di lire 870.000.000 sul capitolo 15410 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno 1972 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 maggio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1972, n. 16.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPRO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

Capitolo 3-*bis* (di nuova istituzione) Contributi della Regione per l'attuazione del programma esecutivo di forestazione in esecuzione della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30 L. 5.000.000.000

Stato di previsione della spesa

Capitolo 54-*bis* (di nuova istituzione) Spese per l'attuazione del programma esecutivo di forestazione in esecuzione della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30 L. 5.000.000.000

Art. 2.

La somma stanziata sul capitolo 54-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 formato impegno ai sensi dell'articolo 273, lettera *c*), del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 maggio 1972

SPANO

(8235)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.